SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1922-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE CENGARLE)

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. *Stampato Camera n.* **3899**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1986

(Costo del lavoro - Mezzogiorno e aree depresse - Pensioni e previdenza sociale)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge n. 328 del 1986 reitera il precedente n. 123 del 26 aprile, che non era stato convertito entro i termini costituzionali.

Esso mira a permettere uno sgravio contributivo nell'industria e nell'agricoltura, nonchè nel Mezzogiorno, fino al 30 novembre 1986.

Il testo del decreto, approvato senza sostanziali modifiche da parte della Camera dei deputati, è quello che già il Senato aveva accolto il 25 giugno scorso: pertanto non si può che manifestare soddisfazione per il fatto che il suo contenuto coincida con quella che il Senato aveva ritenuto dover essere la portata del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 3, che esclude la corresponsione dei benefici riferiti ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli svolti o con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

La soddisfazione per quanto riguarda il contenuto del provvedimento non deve però togliere evidenza al fatto che esso costituisce l'ennesima proroga in una materia che andrebbe invece disciplinata con una normativa organica. Per questo motivo alcuni commissari hanno preannunciato di non poter dare la propria adesione ad altre eventuali proroghe in materia e la Commissione ha accolto il seguente ordine del giorno, che si ripropone all'Assemblea:

« Il Senato,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 1922, di conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328,

invita il Governo:

a rendere noti i risultati ai quali è pervenuta la Commissione ministeriale incaricata di predisporre un provvedimento legislativo organico in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali;

a dare attuazione agli impegni già assunti affinchè, entro il termine di scadenza delle provvidenze disposte nel decreto-legge n. 328, possa trovare attuazione la riforma della materia e quella attuale costituisca l'ultima proroga della normativa preesistente ».

Un ulteriore ordine del giorno era stato presentato dal senatore Ottavio Spano, al fine di equiparare le cooperative alle aziende industriali, per l'applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione. Il presentatore lo ha però ritirato, dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di avere un incontro con le parti sociali ed i rappresentanti dell'INPS sulla questione.

Con queste osservazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 328 in esame.

CENGARLE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

23 luglio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

23 luglio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur osservando l'assoluta necessità che venga effettuata al più presto una profonda ristrutturazione di tutta la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali, alla luce della sua importanza anche in relazione ai flussi finanziari dell'economia e alla distribuzione del reddito fra classi e aree del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 5 è soppresso.

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123, non convertiti in legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 153 del 4 luglio 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 5.607 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 740 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

Art. 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-97, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° giugno 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

Art. 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)